

# Publicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

---

## Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2002

del 1° novembre 2001

---

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

### **Primo adeguamento**

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2002, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso del 1998. Il tasso d'adeguamento è del *3,4 per cento*.

### **Adeguamenti successivi**

Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 2 della predetta ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2002 **non** è effettuato **alcun adeguamento**.

1° novembre 2001

Ufficio federale delle assicurazioni sociali